

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 17
fogli è autentica e conforme all'originale esibitori
qui depositato
ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

Li. 01 GIU. 2005

PROGETTO DELLA
DELIBERA G.C./C.C.
N. 24 del 25/02/05

IL COORDINATORE TECNICO
Enrico Bellomo

N° OGGETTI ALLEGATI	
1	TAVOLE DEL P.R.G. VIGENTE (4 - 4bis - 5a) ESTRATTO N.T.A.
2	ANALISI DEL COMPRESORIO LAGUNARE DI CHIOGGIA E INDAGINI ECONOMICO/PRODUTTIVE SUL SETTORE DELLA PESCA GESTITA
3	CARTOGRAFIA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' DI VENERICOLTURA
4/a	CARTOGRAFIA DELLE CONCESSIONI NELLA LAGUNA SUD
4/b	CARTOGRAFIA DELLE CONCESSIONI NELLA LAGUNA CENTRALE
5	SCHEDE TECNICHE ED ANALISI DEI MANUFATTI PRESENTI NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA
6	CARTOGRAFIA DEL POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI, FISSI E GALLEGGIANTI, PRESENTI NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA
7	CARTOGRAFIA DELLE DISTANZE FRA LE STRUTTURE FISSE
8	CARTOGRAFIA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DEI SEDIMENTI
9	CARTOGRAFIA DELLA SUDDIVISIONE MORFOLOGICA DELLA LAGUNA
10	ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CANALI
11/a	PORTO DI MALAMOCCO
11/b	PELESTRINA
11/c	PORTO DI CHIOGGIA
11/d	CHIOGGIA - SOTTOMARINA
11/g	RUDERE CASONE DEI SETTE MORTI
11/h	PUNTA DEL CANE
11/i	VALLI - PIOVINI
11/l	CA' BIANCA - CA' PASQUA
12	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
13	SUSSIDI OPERATIVI PER L'AMBITO LAGUNARE
14	SCHEMA TIPOLOGICO BIDIMENSIONALE E TRIDIMENSIONALE DEI CASONI DA REALIZZARE NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA (PROGETTO TIPO)

A
N
A
L
I
S
I

P
R
O
G
E
T
T
O

REGIONE DEL VENETO - C.M. Venezia
Elaborato al progetto approvato G.C.
000736 **24 MAR. 2009**
DIREZIONE URBANISTICA E B.S.A.A.
IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo FABRIS

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA



CITTA' DI CHIOGGIA

SETTORE URBANISTICA

Dirigente Arch. S. Lenoci

STUDIO
DI
PROGETTAZIONE



Arch. Nooradin . M
V.L.E. VENETO N° 29 SOTTOMARINA (30019)
TEL. 041.5500053 FAX. 4965807

Progetto

VARIANTE AL P.R.G.
PER LE ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA

Oggetto

SUSSIDI OPERATIVI PER
L'AMBITO LAGUNARE
In data Argomento n.

TAVOLA

13

Il Progettista

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PUNIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE
A
ARCHITETTO
N° 2612

18 DIC. 2008 N° - - 553

Scala

Data

IL SEGRETARIO
Giuseppe CANOLI



Valseselle

Alvanti

seppia Ponte

di

Isola
Vallisera

Vendelle

Festa
di
Caravara

Valseselle

Isola
Cav. Muzgo

sotto

Ponte

Valli

colle

Passo

Acqua Acqua

CHIOGGIA



INDICE

1) AMBITO D'INTERVENTO (art. 1)	1
2) CASONI – indici e parametri (art. 2)	1
3) INDICAZIONI TIPOLOGICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI (art. 3)	2
4) ELEMENTI ESISTENTI (art. 4)	3
5) PONTONI – indici e parametri (art. 5)	3
6) INDICAZIONI TIPOLOGICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI (art. 6)	4
7) ELEMENTI ESISTENTI (art. 7)	4
8) PRESCRIZIONI PARTICOLARI (art. 8)	5
9) VINCOLI URBANISTICI (art. 9)	5
10) PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL P. A COSTRUIRE	6
11) SUSSIDI GRAFICO-DIMOSTRATIVI	8
21) INSERIMENTO DI NUOVI CAPANNI – PONTILE (progetto capanno tipo)	13



SUSSIDI OPERATIVI PER L'AMBITO LAGUNARE

Nell'ambito lagunare è ammessa la costruzione ex novo di casoni (elementi edilizi su palafitta) secondo le seguenti disposizioni:

art. 1) **AMBITO D'INTERVENTO (PER CAPANNI/PONTONI DESTINATI ALLA MOLLUSCHICOLTURA - OSTRICHE - MITILI - VONGOLE VERACI).**

- 1.a** E' ammessa la nuova costruzione solo ed esclusivamente in quella porzione di Laguna definita territorialmente Laguna Viva dalla presente variante.
- 1.b** E' vietata la costruzione dei casoni nella laguna viva a sud del ponte translagunare che collega Chioggia con Valli e nella laguna del Lusenzo, è altresì vietata la costruzione ad una distanza inferiore di ml. 500 dalla costa ed all'interno dei canali navigabili.
- 1.c** E' vietata l'installazione di pontoni galleggianti nella laguna del Lusenzo.
- 1.d** E' preferibile comunque ubicare i nuovi elementi in prossimità dei canali navigabili, o comunque in posizione perimetrale rispetto al limite del comprensorio acqueo dato in concessione alle varie cooperative/società, è altresì consigliata l'ubicazione del nuovo elemento in posizione baricentrica rispetto ai vari specchi acquei in concessione (nel caso in cui la cooperativa/società richiedente sia concessionaria di numerosi specchi acquei dislocati in laguna)

[vedi disegno illustrativo n° 1].

Il non rispetto di una delle condizioni indicate nel punto 1.d dovrà essere ampiamente ed esaurientemente motivato con adeguata relazione tecnica che ne attesti l'impossibilità.

art. 2) **CASONI INDICI E PARAMETRI**

2.a E' consentita la costruzione di casoni per ogni cooperativa/società operante nel settore della pesca in laguna, con la condizione che possieda la licenza di pesca e uno specchio acqueo in concessione dell'estensione minima di 5 ha.

Le cooperative/società con una estensione minore dovranno consociarsi fino al raggiungimento della dimensione prefissata al punto precedente.

È ammessa la costruzione di un solo casone con:

- una superficie di mq. 225,00, per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo di almeno 5 ha;
- una superficie di mq. 245,00, per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo di almeno 10 ha;
- una superficie di mq. 265,00, per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo di almeno 15 ha;
- una superficie di mq. 285,00, per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo di almeno 20 ha;
- una superficie di mq. 300,00 per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo superiore ai 20 ha.



L'indice di cui ai punti precedenti si riferisce alla superficie massima ammissibile della pedana/piattaforma su palafitta che in ogni caso non dovrà superare la sup. max di 300 mq. indipendentemente dall'estensione del vivaio.

2.b E' permessa l'edificazione di un unico corpo di fabbrica (ad un solo piano) da ubicare sopra la piattaforma ed avente una superficie non superiore al 30% della dimensione della pedana calpestabile, al suo interno si dovrà prevedere la formazione di un servizio igienico di tipo chimico per il personale addetto, è altresì ammessa la costruzione di una tettoia aperta almeno su tre lati ed avente una superficie coperta pari al doppio della superficie utile del fabbricato di cui sopra, (vedi disegno illustrativo n°5) il tutto conforme secondo le indicazioni tipologiche e costruttive riportate all'art. 3.

2.c Per la nuova costruzione di un capanno da pesca si dovranno mantenere le seguenti distanze:

- almeno ml. 250 tra capanni di nuova costruzione e ml. 150 rispetto ai capanni esistenti e censiti negli allegati elaborati grafici;
- almeno ml. 20 rispetto al confine del proprio specchio acqueo;
- almeno ml. 30 rispetto al limite dei canali navigabili. [vedi disegno illustrativo n° 2]

2.d Le indicazioni di cui al punto (2.a) si applicano a tutte quelle cooperative/società operanti nell'allevamento della vongola verace.

Alle cooperative/società operanti nel settore della mitilicoltura ed ostricoltura, viste le diverse esigenze ed il ridotto specchio acqueo in concessione, è concessa l'edificazione di un solo casone in deroga agli indici di cui al p.to (2.a) il fabbricato dovrà avere una pedana/piattaforma della superficie massima di mq. 200, il tutto rispettoso delle indicazioni previste nei punti (2.b – 2.c.)

Il manufatto così edificato, in virtù delle sue deroghe costruttive dovrà essere vincolato da apposito atto registrato e trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, lo stesso potrà essere venduto/ceduto solo a coloro che al momento dell'acquisto esercitano la stessa professione del vecchio proprietario.

art. 3) INDICAZIONI TIPOLOGICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI

3.a Il pontile/pedana/piattaforma, dovrà essere interamente costruito con tavolato ligneo, sostenuto da un sistema ordinato di pali semplicemente infissi nel fondale lagunare anch'essi in legno, la sagoma in pianta dovrà essere regolare (quadrata o rettangolare), la pedana dovrà essere ubicata ad una quota di ml. 1,30 rispetto al l.m.m., è altresì ammessa la formazione di pontili d'attracco della larghezza di ml. 1,00 da ubicare sui lati prospicienti ai canali navigabili di riferimento, il tutto ad una quota di ml. 0,70 rispetto al l.m.m. (n.b. i pontili concorrono al conteggio della quantità di edificazione delle pedane).

3.b Il vano tecnico da destinare a magazzino, ricovero attrezzi/deposito di forma e sagoma regolare, verrà ubicato su un angolo/lato della pedana, per la sua costruzione è previsto l'utilizzo di materiale ligneo, con altezza interna non inferiore ai ml. 3,00 dalla quota di calpestio, la copertura del magazzino, anch'essa in legno ed orditura con materiale ecocompatibile (cannucciato, erica,) o tavolato con guaina ardesiata.

3.c La tettoia verrà anch'essa interamente realizzata in legno, e seguirà gli stessi accorgimenti previsti per il tetto del magazzino, il suo colmo dovrà essere parallela al colmo del magazzino.



3.d La tettoia e la copertura del magazzino dovranno costituire un'unica struttura avente la tradizionale tipologia a due falde, con il colmo parallelo al fronte più lungo del fabbricato di cui al p.to 3.b.

E' vietato l'utilizzo di materiali non tipologici quali: l'alluminio (anodizzato, preverniciato, elettrocolorato), la plastica, ed i pannelli in lamiera, per le parti strutturali, le coperture, i tamponamenti parietali ed i frangivento.

art. 4) ELEMENTI ESISTENTI

4.a Le cooperative/società che già posseggono un casone regolarizzato/condonato, devono comunque adeguare il manufatto alle disposizioni di cui all' art. n° 3 in termini di tipologie e materiali costruttivi.

4.b Le cooperative/società che posseggono un casone privo di alcuna licenza/permesso edilizio, devono adeguare il manufatto alle disposizioni di cui agli artt. n° 2 - 3.

E' fatto obbligo in ogni caso, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ai concessionari di capanni soggetti alle disposizioni di cui ai P.ti (4.a – 4.b), di presentare apposita istanza in sanatoria al fine di regolarizzare lo stato d'abuso.

art. 5) PONTONI INDICI E PARAMETRI

5.a Considerate le più recenti attrezzature e dotazioni nel settore marittimo è data facoltà alle cooperative/società, prive di alcuna postazione logistica, d'inserire nel proprio specchio acqueo un solo pontone galleggiante in sostituzione al casone.

5.b E' consentito l'ormeggio di pontoni per ogni cooperativa/società operante nel settore della pesca in laguna, con la condizione che possieda uno specchio acqueo in concessione dell'estensione minima di 5 ha.

Le cooperative/società confinanti che posseggono una estensione inferiore, dovranno consociarsi fino al raggiungimento della dimensione prefissata al punto precedente, al fine di poter concentrare le lavorazioni in strutture di utilizzo comune.

Per il dimensionamento dei pontoni dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- una superficie pari a mq. 77,00 (11 x 7), per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo fino a 20 ha;
- una quantità di edificazione pari a mq. 105,00 (15 x 7), per tutte quelle cooperative/società che hanno in concessione uno specchio acqueo oltre i 20 ha; [vedi disegno illustrativo n° 6]

5.c E' permessa l'edificazione di un unico corpo di fabbrica (ad un solo piano) da ubicare sopra la piattaforma, al suo interno si dovrà prevedere la formazione di un servizio igienico di tipo chimico per il personale addetto, è altresì ammessa la costruzione di una tettoia aperta almeno su tre lati, il tutto conforme secondo le indicazioni tipologiche e costruttive riportate al seguente art. 6.

5.d Per il posizionamento di un pontone per la pesca si dovranno mantenere le seguenti distanze:

- almeno ml. 30 rispetto al limite dei canali navigabili.
- almeno ml. 10 rispetto al confine del proprio specchio acqueo;
- nel caso in cui più cooperative/società si consocino per ottenere il permesso all'ormeggio di un pontone, lo stesso dovrà essere ubicato nel punto di convergenza tra le cooperative/società richiedenti.

[vedi disegno illustrativo n° 3]



art. 6) INDICAZIONI TIPOLOGICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI

- 6.a** La pedana/piattaforma galleggiante, dovrà essere interamente costruita in metallo/legno opportunamente trattato per resistere alla corrosione dell'ambiente marino, il tutto dovrà essere opportunamente ancorato al fondale lagunare per mezzo di pali infissi che permettano il movimento sussultorio dovuto al fenomeno delle maree senza essere in contatto diretto con il fondale lagunare.
La pedana dovrà presentare una sagoma regolare (quadrata o rettangolare) e potrà fuoriuscire dal livello marino per non più di ml. 0,70.
- 6.b** Il vano tecnico da destinare ad alloggio del custode, magazzino, ricovero attrezzi/deposito di forma e sagoma regolare, verrà ubicato su un angolo/lato della pedana, per la sua costruzione è previsto l'utilizzo di materiale coibentate o ligneo, con superficie calpestabile massima di mq. 24,00 (6 x 4) ed altezza interna non inferiore ai ml. 2,50 ed esterna non superiore ai ml. 3.50 dalla quota di calpestio, la copertura del magazzino, anch'essa in materiale coibentate o legno ed orditura con materiale pannelli tipo sandwich ecocompatibile (cannucciato, erica,) o tavolato con guaina ardesiata.
- 6.c** La tettoia verrà anch'essa interamente realizzata in materiale ecocompatibile, e seguirà gli stessi accorgimenti previsti per il tetto del magazzino, il suo colmo dovrà essere parallelo al colmo del vano tecnico, questi elementi potranno coprire una superficie massima di mq. 60,00 (10 x 6) nel caso in cui il richiedente possieda un vivaio lagunare con estensione superiore ai 20 ha e mq. 36,00 (6 x 6) per allevamenti con dimensioni inferiori.
- 6.d** La tettoia e la copertura del magazzino dovranno costituire un'unica struttura avente la tradizionale tipologia a due falde, con il colmo parallelo al fronte più lungo del fabbricato di cui all'art. 6.b.
E' vietato l'utilizzo di materiali non tipologici quali: l'alluminio (anodizzato, preverniciato, elettrocolorato), la plastica ed i pannelli in lamiera per le parti strutturali, le coperture, i tamponamenti parietali ed i frangivento.

art. 7) ELEMENTI ESISTENTI

- 7.a** Le cooperative/società che già posseggono un pontone ormeggiato in laguna alla data d'approvazione del presente regolamento, devono comunque adeguare il manufatto alle disposizioni di cui agli artt. n° 5 - 6. entro 2 anni all'entrata in vigore dello stesso.
La regolarizzazione/adeguamento degli esistenti pontoni potrà avvenire attraverso interventi di cui alla D.P.R. n° 380/01, art 3, comma 1, lett. b-c-d.
- 7.b** Le cooperative che già posseggono un pontone galleggiante ed ormeggiato in laguna prima della data di approvazione del presente regolamento come da schede analitiche allegate, possono mantenere la dimensione preesistente del pontone stesso fatto salvo il suo necessario adeguamento tecnologico di cui all'art. 3 e a condizione che si consocino con le altre cooperative confinanti. Conseguentemente, il pontone dovrà essere ubicato nel punto di convergenza tra le varie cooperative interessate.



art. 8) PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per tutti i manufatti di cui agli articoli precedenti e fatto obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i manufatti devono essere dotati di adeguati impianti atti alla corretta gestione sia dei reflui che delle acque saponate prodotti dagli addetti, evitando ogni possibile travaso di materiale direttamente in laguna. In tal senso si dovrà provvedere in particolare ad attuare una programmazione di asporto e smaltimento dei reflui suddetti nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie;
- il materiale di scarto ed i residui provenienti dalla lavorazione del prodotto, devono essere raccolti e trasportati a terra in luoghi specifici e concordati per il loro successivo smaltimento/riciclaggio evitando così la dispersione dello scarto nell'ambiente lagunare;
- gli specchi acquei in concessione devono essere delimitati sui vertici mediante l'infissione di pali lignei sui quali dovrà essere infisso apposito cartello indicante gli estremi della concessione demaniale, eventuali altri pali potranno essere posizionati solo in corrispondenza di punti critici, in ogni caso non potranno essere infissi pali ad una distanza inferiore di ml. 30 l'uno dall'altro.
- I lotti lagunari concessionari non possono in ogni caso essere interclusi al passaggio o privatizzati con paline o corde, le quali per numero e disposizione alterano l'ambiente lagunare e tal'ora recano pregiudizio al transito delle imbarcazioni e alla pratica della pesca vacante.

art. 9) VINCOLI URBANISTICI

9.a E' fatto obbligo agli aventi diritto che intendono regolarizzare gli esistenti manufatti o edificarne di nuovi, presentare presso il Magistrato Alle Acque di Venezia formale richiesta al fine di ottenere il preventivo parere di rito in merito alla fattibilità dell'intervento, tale parere è da considerarsi documento fondamentale per l'ottenimento del permesso a costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Chioggia.

L'atto edilizio così rilasciato dovrà essere presentato dalla cooperativa/società interessata nuovamente al Magistrato Alle Acque di Venezia, al fine di ottenere la definitiva concessione demaniale.

All'Amministrazione del Comune di Chioggia, contestualmente alla richiesta di permesso a costruire (finalizzato alla nuova costruzione/regolarizzazione/adeguamento dei **casoni**) ed oltre al relativo progetto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- planimetria su carta tecnica regionale in adeguata scala raffigurante gli specchi acquei in concessione, corredata di coordinate geografiche dei vertici, il tutto in supporto digitale. Tale documentazione si rende necessaria per censire ed ove necessario vincolare lo specchio acqueo utilizzato per l'intervento richiesto.

9.b Infine, per le sole strutture galleggianti (**pontoni**) ed in quanto tali, temporanee o comunque facilmente amovibili, la richiesta di nuova installazione può trovare soluzione considerando l'elemento come una mera struttura precaria legata indissolubilmente alla concessione dello specchio acqueo lagunare, pertanto la temporaneità del manufatto sarà altresì legata alla durata della concessione demaniale stessa, è comunque necessario ottenere i preventivi nullaosta demaniali, amministrativi (permesso a costruire), sanitari, portuali, presentando in ogni caso la documentazione di cui al p.to 13.a.



L'Amministrazione Pubblica, nell'espletamento delle sue funzioni per il rilascio del permesso a costruire, dovrà adottare e dovrà seguire le indicazioni di cui al D.P.R. n° 380/01, art 20, qui di seguito riportato:

Art. 20 (R)

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

6
9/14



9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.


10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.



N° 1.


METODO D'INDIVIDUAZIONE UBICAZIONE MANUFATTO.



Specchi acquei in concessione.


Circonferenza individuante lo specchio acqueo più favorevole alla costruzione del capanno/pontone

Assi baricentrici.



N° 3.

DISTANZE DA RISPETTARE
PONTONI.



Pontoni di nuova costruzione.


Specchi acquei in concessione.

N° 4.


TIPOLOGIA CAPANNI.




PEDANA.



VANO TECNICO.



TETTOIA.



X
Y
Z

SUPERFICIE A PEDANA (PER IL DIMENSIONAMENTO VEDI NORME DI RIFERIMENTO.
(compreso il pontile d'attracco)

SUPERFICIE VANO TECNICO (Y = 30% di X)

SUPERFICIE TETTOIA (Z = 2 Y)



N° 5.


TIPOLOGIA PONTONI.





PEDANA.



VANO TECNICO.



TETTOIA.



X SUPERFICIE A PEDANA
(fuori tutto)

(mq. 77 con vivaio avente estensione fino a ha 20,00 (11 x 7))
(mq. 105 con vivaio avente estensione oltre ha 20,00 (15 x 7))

Y SUPERFICIE VANO TECNICO (max mq. 24,00 (6 x 4))

Z SUPERFICIE TETTOIA
(mq. 36,00 con vivaio avente estensione inferiore a ha 20,00 (6 x 6))
(mq. 60,00 con vivaio avente estensione sup. o uguale a 20,00 (10 x 6))



Inserimento di nuovi capanni in ambito lagunare

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI PROGETTO CAPPANNO TIPO

- Con il progetto che si rappresenta e si intende realizzare, Le Ditte si prefiggono di ovviare agli inconvenienti che normalmente incontra nel dover trattare e lavorare nell'ambito lagunare, il prodotto all'interno delle imbarcazioni, con i conseguenti disagi procurati dal moto ondoso, dall'insufficienza degli spazi e dalla mancanza delle minime condizioni di sicurezza per i lavoratori.
- la soluzione è affidata alla costruzione di una struttura di appoggio costituita da un capanno-pontile ove eseguire le lavorazioni di preparazione del prodotto e che verrà utilizzato come magazzino e per i macchinari e le attrezzature di lavoro come la pesatrice, il generatore di corrente elettrica e la selezionatrice; attrezzatura indispensabile per l'attività di venire e mitili coltura che attualmente più diffusa nella laguna .
- Onde consentire lo sviluppo dell'attività e anche per ammortizzare i costi di costruzione e gestione della struttura di appoggio, il progetto si integra in alcuni casi con la richiesta di un ulteriore spazio acqueo in cui dislocare un nuovo vivaio per l'allevamento dei mitili.
- L'allevamento dei molluschi, reso possibile dalle ideali condizioni ecologiche e ambientali, prodotte dalla immediata vicinanza al canale di navigazione, in cui è più forte la corrente, consente inoltre la diversificazione dell'attività economica delle ditte e pone le basi di un sicuro sviluppo anche in termini occupazionali.

Caratteristiche dimensionali, organizzative e distributive

Il sistema è organizzato in più parti funzionali alle fasi della produzione.

- Pontile

In corrispondenza del pontile di lavorazione la profondità dell'acqua è mediamente di ml. 1,30 rispetto al LMM; il piano di superficie del pontile è previsto ad una quota di + ml 1,00 rispetto al LMM.

Il pontile, di tipo tradizionale e sostenuto da una maglia di palafitte, ha forma quadrata con lato di ml 15. La superficie della pavimentazione in larice contiene le zone di lavorazione:

- parte scoperta per le lavorazioni di carico, scarico e di prima cernita del prodotto;
- su due lati contigui del pontile è previsto per la larghezza adeguata un abbassamento del livello per consentire l'attracco delle imbarcazioni;
- sull'angolo nord-ovest è prevista la realizzazione di un volume tecnico per l'alloggiamento del gruppo elettrogeno con motore diesel;
- sul lato est è disposta la zona di lavorazione al coperto composta da un magazzino/ripostiglio – dimensioni ml 8,00 x 4,00 circa – per il ricovero dell'attrezzatura di lavorazione e della dotazione individuale degli addetti; per una larghezza di ml 11,00 ed una lunghezza di ml 8.50 è previsto uno spazio coperto da una tettoia in legno; l'altezza minima delle parti coperte è di ml 2,30 e l'altezza massima – in corrispondenza del colmo – è di ml 3,50.



Caratteristiche tecnologiche e strutturali

Il pontile viene realizzato su una maglia di pali in legno di rovere con sezione circolare avente diametro medio di cm 30. La lunghezza media dei pali è di circa ml 6,00 e la profondità massima presunta d'infissione è di ml 4,00.

Per l'infissione dei pali si utilizzeranno le tecniche meccaniche tradizionali.

la maglia reticolare della palificata ha un modulo costante continuo di ml 3,00 x 3,00,).

La superficie di pavimentazione del pontile è sostenuta da un orditura principale in travi di rovere aventi sezione mediamente di circa cm 20 x 18. Le travi sono opportunamente ancorate alla palificata.

La sovrastante superficie di calpestio e lavorazione verrà realizzata in tavolato di larice, trattato con speciali prodotti protettivi, larghe circa cm 30 con spessore di cm 5 collegate alle travature a mezzo di idonea inchiodatura.

I vani coperti sovrastanti saranno realizzati completamente in legno con struttura resa solidale al pontile a mezzo di componenti di collegamento in legname e ferramenta di acciaio.

